

proposta di legge n. 229

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 luglio 2012

LEGGE DI INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Signori Consiglieri,

tra i fattori che influiscono sulla crescita della competitività del Paese riveste particolare importanza la semplificazione dei sistemi normativi e dell'attività amministrativa.

In tale ottica la presente proposta di legge disegna un processo di semplificazione da svolgere in ambito regionale con il coinvolgimento degli enti locali per l'elaborazione di misure di miglioramento della qualità dei processi amministrativi.

La concertazione con gli enti locali è essenziale anche per assicurare l'uniformità degli adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese.

Con l'intento di fornire regolazioni chiare, accessibili e trasparenti sono individuati gli strumenti per il riordino normativo quali l'analisi tecnico normativa, l'analisi di impatto della regolazione, la verifica di impatto della regolazione e le clausole valutative.

Tali strumenti sono necessari anche per assicurare sistematicità ed efficacia della legislazione regionale e per evitare un eccessivo aumento del numero delle leggi e delle disposizioni normative.

La presente proposta di legge intende garantire l'aggiornamento periodico del quadro della normazione regionale prevedendo l'adozione annuale di una legge di semplificazione adottata anche recependo le istanze e le segnalazioni inviate da cittadini e imprese ad un apposito sportello per la semplificazione.

Inoltre, nei settori non coperti da riserve assolute di legge, si favorisce la delegificazione affidando la regolazione della materia ad atti di natura amministrativa in modo da consentire modifiche più agili al dettato normativo.

Una rilevante parte della proposta di legge si occupa della semplificazione amministrativa tramite l'utilizzo della telematica.

E' noto infatti che lo sviluppo della amministrazione elettronica genera innovazione dei processi interni ed esterni degli enti pubblici.

Ciò attribuisce alla pubblica amministrazione il ruolo di traino dell'intera collettività perché se il cittadino e l'impresa sono chiamati ad avvalersi di strumenti della informazione e della comunicazione nel rapporto con la pubblica amministrazione è facilitata la crescita dei servizi digitali anche nei rapporti tra privati.

La presente proposta di legge è composta da sette capi e quarantaquattro articoli.

Al Capo I (artt. 1-2) sono definiti le finalità e l'ambito di applicazione della presente legge. In particolare all'articolo 1 sono individuati gli obiettivi che l'amministrazione regionale intende perseguire.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della legge individuando i soggetti destinatari delle previsioni normative che, oltre alla Regione, sono le agenzie e gli enti dipendenti della Regione, gli enti del servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) e gli enti locali, per le funzioni amministrative conferite dalla Regione.

I Capi II, III e IV prevedono azioni specifiche per il miglioramento dell'attività normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale.

Il Capo II (artt. 3-8), in particolare, contiene gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione e per il riordino normativo.

L'articolo 4 dispone che su ciascuna proposta di legge sia eseguita l'analisi tecnico normativa per verificare l'incidenza della pdl stessa sull'ordinamento giuridico vigente, accertare la sua conformità alle fonti sovraordinate, il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e la correttezza formale della sua formulazione.

L'articolo 5 introduce lo strumento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) che consiste nella valutazione preventiva socio-economica dell'intervento normativo proposto sulle attività dei cittadini, delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Nel medesimo articolo è prevista l'analisi di fattibilità che consiste nell'attività volta ad accertare l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse, nonché a favorire il perseguimento del principio dell'impatto normativo a costo zero per le imprese.

L'articolo 6 prevede la valutazione di impatto della regolazione, strumento necessario per verificare ex post il raggiungimento delle finalità che l'intervento si prefigge e la stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 7 riguarda i testi unici normativi, mentre l'articolo 8 prevede la legge annuale di semplificazione al fine di assicurare chiarezza ed efficienza delle disposizioni normative regionali.

Il Capo III (artt. 9-14) si occupa dell'applicazione della telematica all'attività amministrativa attraverso l'introduzione degli istituti già previsti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'articolo 9 prevede l'istituzione del "community network" regionale per l'erogazione

di servizi applicativi e telematici tramite la conclusione di accordi di collaborazione con le amministrazioni statali e con le altre Regioni.

I successivi articoli 10,11,12,13 e 14 disciplinano l'applicazione degli strumenti telematici all'organizzazione amministrativa ed in particolare nella trasmissione dei documenti, nella comunicazione interna delle strutture organizzative, nella conservazione dei documenti, nella emissione di fatture e nella effettuazione di pagamenti elettronici.

Il Capo IV (artt. 15-30) contiene disposizioni di semplificazione dell'attività amministrativa introducendo anche nel procedimento amministrativo l'utilizzo della telematica e prevedendo alcuni interventi puntuali di semplificazione amministrativa.

L'articolo 15 in particolare, prevede lo svolgimento dell'attività amministrativa in via telematica e la possibilità per gli enti di prevedere differenti livelli di identificazione dell'autore nella definizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

L'articolo 16 definisce e regola la conferenza di servizi digitale per i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi mentre l'articolo 17 promuove lo svolgimento in via telematica della conferenza di servizi.

L'articolo 18 disciplina la conferenza di servizi preliminare con norme integrative di quelle stabilite dallo Stato con la l. 241/1990.

L'articolo 20 stabilisce che i procedimenti amministrativi si concludono in trenta giorni; eventuali deroghe devono essere individuate con atto della Giunta regionale: in ogni caso il termine massimo per la conclusione non può essere superiore a 90 giorni.

Sono poi previste alcune facilitazioni procedurali per cittadini e imprese:

- i documenti già presentati alle strutture della Giunta regionale non debbono essere nuovamente presentati; l'utente deve limitarsi a comunicare all'ente gli elementi necessari a consentire la rapida reperibilità degli stessi (art.19);
- le imprese certificate possono ottenere misure di semplificazione ulteriori rispetto ad altri soggetti (art. 22);
- è istituita la banca dati informatica dei procedimenti al fine di semplificare l'individuazione degli stessi e la reperibilità degli elementi necessari all'utenza esterna (art. 23).

La telematica è applicata anche alla pubblicazione degli atti della Regione. L'articolo 24 al riguardo individua le modalità per attribuire efficacia legale alla pubblicazione on line.

Sono poi previste misure per assicurare il corretto e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici regionali.

In particolare, l'articolo 21 è riferito alle modalità per l'esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia o ritardo nell'emanazione di un atto da parte del dirigente, mentre l'articolo 25 prevede che la Regione, le agenzie e gli enti dipendenti della Regione in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento sono tenuti a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità con quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge 241/1990.

L'articolo 26 stabilisce che, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto per fatto imputabile all'amministrazione, nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri a carico dell'interessato è disposta la parziale restituzione degli stessi.

L'articolo 27 istituisce un sistema di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale. Particolari previsioni sono dettate a garanzia dell'uniformità delle procedure amministrative da parte degli enti locali (art. 28).

L'articolo 29 prevede l'utilizzo di tecniche di misurazione degli oneri amministrativi, mentre l'articolo 30 introduce il principio della compensazione degli oneri derivanti dai nuovi atti normativi.

Il Capo V (artt. 31-35) contiene norme di semplificazione in materia di ambiente e territorio.

In particolare con l'articolo 31 vengono sostituiti i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2004 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale): nell'ottica della semplificazione dell'azione amministrativa viene eliminato l'obbligo di presentare il rapporto ambientale (ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge regionale vigente) contenente gli obiettivi di risanamento in aggiunta al rapporto ambientale da redigere ai fini VAS, prevedendo l'obbligo di inserire gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento all'interno del rapporto ambientale redatto ai fini VAS e di inserire tra i soggetti con competenze ambientali (SCA) le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Con l'articolo 32, che introduce modifiche alla l.r. 15/94 (Norme per la istituzione e gestione delle aree protette naturali), si intende ridurre il numero di atti prodotti che comporta un oggettivo allungamento dei tempi senza determinare

reali e positive ricadute per il sistema regionale delle Aree protette.

La modifica alla l.r. 2/2010, contenuta nell'articolo 33, è finalizzata a fare in modo che la Regione definisca uno schema di assetto e di sviluppo del settore tenendo conto, fra l'altro, della realtà storica (es. antichi percorsi e vie della fede) ed ambientale delle Marche ma anche dell'evoluzione del settore sia a livello nazionale che nelle regioni contermini.

Il Capo VI (artt. 36-42) contiene norme settoriali di semplificazione relative in particolare al trasporto pubblico (art. 36); alle procedure di controllo igienico-sanitarie (art. 37); al turismo (art. 38); alle acque minerali e termali (art. 41).

Il Capo VII (artt. 43-44) contiene le norme finanziarie e finali.

L'articolo 43 detta le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

L'articolo 44, infine, contiene le norme finali. Va in particolare segnalato il comma 1 dell'articolo ai sensi del quale la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti per l'attuazione della legge.

INDICE**CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

**CAPO II
STRUMENTI PER IL RIORDINO NORMATIVO
E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELLA NORMAZIONE**

Art. 3 - Controllo e valutazione degli atti normativi

Art. 4 - Analisi tecnico normativa

Art. 5 - AIR e analisi di fattibilità

Art. 6 - VIR e clausole valutative

Art. 7 - Testi unici

Art. 8 - Leggi regionali di semplificazione

**CAPO III
UTILIZZO DELLA TELEMATICA**

Art. 9 - Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale

Art. 10 - Trasmissione di documenti informatici

Art. 11 - Indirizzo di posta elettronica certificata

Art. 12 - Comunicazione telematica

Art. 13 - Conservazione dei documenti digitali

Art. 14 - Fatture e pagamenti elettronici

**CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 15 - Partecipazione telematica all'attività amministrativa

Art. 16 - Domicilio digitale

Art. 17 - Conferenza dei servizi telematica

Art. 18 - Conferenza di servizi preliminare

Art. 19 - Divieto di richiesta dei documenti già presentati

Art. 20 - Riduzione dei termini dei procedimenti

Art. 21 - Potere sostitutivo

Art. 22 - Semplificazione per le imprese certificate

Art. 23 - Banca dati dei procedimenti amministrativi

Art. 24 - Trasparenza e pubblicità degli atti

Art. 25 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti

Art. 26 - Oneri istruttori

Art. 27 - Analisi e valutazione dei procedimenti

Art. 28 - Uniformità delle procedure amministrative

Art. 29 - Misurazione degli oneri amministrativi

Art. 30 - Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

**CAPO V
NORME IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO**

Art. 31 - Modifiche della l.r. 6/2004

Art. 32 - Modifiche della l.r. 15/1994

Art. 33 - Modifiche della l.r. 2/2010

Art. 34 - Modifiche della l.r. 34/1992

Art. 35 - Modifiche della l.r. 10/1999

**CAPO VI
NORME SETTORIALI DI SEMPLIFICAZIONE**

Art. 36 - Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata

Art. 37 - Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari

Art. 38 - Modifiche della l.r. 9/2006

Art. 39 - Modifica della l.r. 22/2010

Art. 40 - Riduzione dei termini dei procedimenti

Art. 41 - Modifiche della l.r. 32/1982

Art. 42 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

**CAPO VII
NORME FINANZIARIE E FINALI**

Art. 43 - Disposizioni finanziarie

Art. 44 - Disposizioni finali

CAPO I**Finalità e ambito di applicazione****Art. 1***(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge detta norme in materia di innovazione e semplificazione amministrativa al fine di:

- a) rimuovere o ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) facilitare l'accesso ai servizi dell'amministrazione regionale da parte dei cittadini e delle imprese;
- d) estendere l'uso dell'innovazione tecnologica nei rapporti fra amministrazione, cittadini e imprese;
- e) favorire la rilevazione e la diffusione delle buone pratiche;
- f) migliorare la qualità degli atti normativi.

2. La Giunta regionale, per le finalità della presente legge, adotta procedure e tecnologie atte a:

- a) rendere la telematica strumento primario per la comunicazione e l'interazione tra i soggetti pubblici e privati;
- b) digitalizzare i procedimenti amministrativi e facilitare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese.

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) alla Regione, alle agenzie e agli enti dipendenti della Regione;
- b) agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);
- c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione.

CAPO II**Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione****Art. 3***(Controllo e valutazione degli atti normativi)*

1. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale svolgono attività di controllo e

di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti degli atti normativi regionali in rapporto alle finalità perseguite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di migliorare la qualità della normazione regionale sono utilizzati in particolare:

- a) l'analisi tecnico normativa;
- b) l'analisi di impatto della regolazione;
- c) la verifica di impatto della regolazione;
- d) le clausole valutative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa i criteri e le modalità di attuazione delle procedure di cui al comma 2.

Art. 4

(Analisi tecnico normativa)

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

2. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo;
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo.

Art. 5

(AIR e analisi di fattibilità)

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è volta ad accertare l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti.

Art. 6

(VIR e clausole valutative)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche

periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi regionali possono essere inserite le clausole valutative con le quali si impegna la Giunta regionale a comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari.

3. In caso di previsione di clausola valutativa la Giunta regionale fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione inviata entro il termine previsto nella clausola stessa alla commissione assembleare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, con eventuali osservazioni, all'Assemblea legislativa regionale e alla Giunta regionale.

Art. 7

(Testi unici)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, dello Statuto regionale, presenta all'Assemblea legislativa regionale proposte di legge che raccolgono e coordinano in un unico testo disposizioni contenute in atti diversi e che si riferiscono a materie omogenee e a settori organici di intervento.

Art. 8

(Leggi regionali di semplificazione)

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, presenta annualmente all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge di semplificazione che prevede in particolare:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

2. La relazione alla proposta di legge di cui al comma 1 contiene le informazioni e gli aggiornamenti sull'attività svolta e sulle misure adottate in attuazione della presente legge.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale lo sportello per la semplificazione. Lo sportello raccoglie e coordina le segnalazioni e le istanze di semplificazione di cittadini, imprese e associazioni di categoria.

4. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1 disciplina le modalità di funzionamento dello sportello garantendo l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPO III

Utilizzo della telematica

Art. 9

(Servizi infrastrutturali regionali per l'amministrazione digitale)

1. La Regione nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali promuove e favorisce l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa. Tali servizi costituiscono il "community network" regionale secondo gli standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

2. La Regione assicura servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese concludendo specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni statali nonché con le altre Regioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in virtù degli accordi stipulati con le amministrazioni dello Stato, agisce in qualità di intermediario strutturale dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso il Nodo di Interconnessione regionale per la Cooperazione Applicativa (NICA).

Art. 10

(Trasmissione di documenti informatici)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 15, la trasmissione di documenti agli enti di cui

all'articolo 2 può essere eseguita da qualsiasi soggetto con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza.

2. Il formato elettronico dei documenti informatici prodotti dall'amministrazione o ricevuti come allegati a messaggi di posta elettronica deve essere standard e aperto.

3. L'elenco dei formati accettati è pubblicato sul manuale di gestione dell'Ente di cui all'articolo 5 del DPCM 31 ottobre 2000 (Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 428).

Art. 11

(Indirizzo di posta elettronica certificata)

1. La Regione attiva almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, provvede alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Giunta regionale e lo trasmette all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 57 bis del d.lgs. 82/2005.

2. Sono altresì pubblicati sul sito istituzionale gli indirizzi di posta elettronica certificata dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 12

(Comunicazione telematica)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la comunicazione interna tra le strutture della Giunta regionale e tra queste e gli altri enti di cui all'articolo 2, è effettuata tramite il sistema informativo integrato di gestione documentale.

2. Il sistema informativo integrato di cui al comma 1 consente l'identificazione del mittente, del destinatario e la determinazione del momento temporale di invio e di ricezione della comunicazione.

3. La trasmissione dei documenti cartacei è consentita solo nei casi in cui il formato dei documenti stessi non sia acquisibile, per comprovate motivazioni tecniche, dal sistema informativo integrato di cui al comma 1.

Art. 13

(Conservazione dei documenti digitali)

1. Gli atti della Regione sono prodotti e conservati in originale informatico e firmati digitalmente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione utilizza un sistema di conservazione dei documenti digitali che ne garantisce il mante-

nimento nel tempo dei requisiti di integrità, autenticità e intelleggibilità.

Art. 14

(Fatture e pagamenti elettronici)

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni contabili, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, sono effettuate in forma elettronica.

2. E' consentita l'effettuazione dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche mediante e-banking o con l'utilizzo della telefonia mobile, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative.

3. Nel rispetto della normativa statale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
- b) le modalità per il riversamento e la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento;
- c) l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento;
- d) il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio;
- e) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- f) il termine a decorrere dal quale non sono più accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né si procede più ad alcun pagamento se non in forma elettronica;
- g) le applicazioni informatiche da utilizzare per i pagamenti attivi e passivi;
- h) i casi di deroga alle disposizioni del presente articolo.

CAPO IV

Semplificazione amministrativa

Art. 15

(Partecipazione telematica all'attività amministrativa)

1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni inviate agli enti di cui all'articolo 2, sono inoltrate

con l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata e con altri strumenti telematici che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del d.lgs. 82/2005 gli enti di cui all'articolo 2, nella definizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, possono stabilire differenti livelli di identificazione dell'autore.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 individuano i procedimenti amministrativi che sono svolti in modalità cartacea e i casi in cui le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni presentate sono sottoscritte con firma digitale o con altra marcatura equivalente.

4. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo contiene l'indicazione che le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni sono valide a ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità disciplinate dall'amministrazione regionale.

5. Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte svolti in modalità telematica, contestualmente alla registrazione di protocollo, viene inviato al domicilio digitale di cui all'articolo 16 un avviso con indicazione della data e del numero di protocollo assegnato. Da tale data decorrono i termini di conclusione del procedimento.

Art. 16

(Domicilio digitale)

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato dichiara il domicilio digitale presso cui intende ricevere le relative comunicazioni ed in particolare quelle riferite al provvedimento finale.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i cittadini, le imprese, le associazioni e gli altri soggetti di diritto privato, attivano un indirizzo di posta elettronica certificata e possono avvalersi del supporto tecnologico dei soggetti intermediari.

3. La comunicazione dell'indirizzo del domicilio digitale presentata presso uno degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è resa disponibile agli altri enti tramite l'archivio digitale di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale istituisce l'archivio dei domicili digitali e provvede alla sua gestione.

Art. 17

(Conferenza dei servizi telematica)

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle conferenze in via telematica.

3. La conferenza dei servizi è organizzata con modalità che assicurino:

- a) la registrazione della sessione di videoconferenza;
- b) la condivisione digitale della documentazione in tempo reale;
- c) l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti;
- d) la presenza del presidente e, ove previsto, del segretario nel luogo di convocazione;
- e) l'attestazione da parte del presidente delle modalità della riunione e dei soggetti partecipanti alla videoconferenza.

Art. 18

(Conferenza di servizi preliminare)

1. Nelle materie di competenza regionale, la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla definizione e all'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento mediante la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. In caso di presentazione di un progetto preliminare, all'esito positivo della conferenza di servizi preliminare, gli enti di cui al comma 1 si impegnano a non introdurre prescrizioni ulteriori o modifiche sostanziali al progetto presentato. In tal caso la conferenza di servizi preliminare si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta senza costi a carico dei richiedenti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi preliminare, e convoca la conferenza di cui all'articolo 14 ter della legge 241/1990 entro il trentesimo giorno successivo alla trasmissione. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla prima riunione.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 comportino la variazione di strumenti urbanistici generali, si applicano le norme di cui all'articolo 26 bis, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e i relativi termini sono ridotti alla metà.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è rilevante ai fini della misurazione

e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti regionali.

Art. 19

(Divieto di richiesta dei documenti già presentati)

1. Agli effetti della normativa regionale, la documentazione da produrre nei procedimenti amministrativi e che risulti già inviata per qualunque motivo alla Regione o che sia direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni, non è richiesta ed è sostituita da una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa), che attesti:

- a) la struttura organizzativa cui è stata inviata la documentazione;
- b) la data dei documenti;
- c) i procedimenti amministrativi per cui siano stati inviati;
- d) la validità, a termini di legge, della documentazione già presentata.

Art. 20

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento regionali i procedimenti amministrativi si concludono entro trenta giorni.

2. Con propri atti da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'organo competente per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), stabiliscono i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni. Tali termini non eccedono la durata di novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui al comma 2 e qualora non individuati in leggi o regolamenti regionali, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.

Art. 21

(Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1 disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 5 e 16 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) per i

casi di inerzia o di ritardo nell'emanazione di un atto da parte di un dirigente regionale.

Art. 22

(Semplificazioni per le imprese certificate)

1. La Regione adotta misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di specifico interesse per le imprese certificate ai sensi delle norme vigenti, disponendo in particolare la riduzione di un quarto dei termini di conclusione superiori a trenta giorni.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 23

(Banca dati dei procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale istituisce la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi.

2. Nella banca dati di cui al comma 1 i procedimenti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

- a) procedimenti che si concludono con un provvedimento espresso;
- b) procedimenti attivati da segnalazione certificata di inizio attività;
- c) procedimenti attivati da mera comunicazione.

Art. 24

(Trasparenza e pubblicità degli atti)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di pubblicazione telematica degli atti della Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nonché la data a partire dalla quale, per tali atti, la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.

Art. 25

(Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti)

1. In caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), corrispondono all'interessato una somma di denaro a titolo di indennizzo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni trenta giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. L'istanza di indennizzo è presentata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.

3. La Giunta regionale e l'organo competente per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), definiscono le modalità di verifica delle cause di non osservanza dei termini di cui al comma 1 nonché le modalità e i termini di pagamento dell'indennizzo. Non sono imputabili al responsabile del procedimento inosservanze derivanti da cause di forza maggiore o da fatto oggettivo sopravvenuto, non prevedibile.

Art. 26

(Oneri istruttori)

1. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato è prevista la parziale restituzione degli stessi, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1.

Art. 27

(Analisi e valutazione dei procedimenti)

1. La Giunta regionale, mediante accordi con gli enti locali e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, realizza un sistema di analisi e valutazione dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e locale.

2. L'analisi e la valutazione dei procedimenti attraverso l'utilizzo delle tecniche più idonee di misurazione ha lo scopo di individuare:

- a) i procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese;
- b) i procedimenti nei quali si riscontra con maggiore frequenza il mancato rispetto dei termini di conclusione;
- c) i procedimenti relativi a interventi di particolare rilevanza, al fine di verificare l'eventuale esistenza di condizioni che ostacolano la loro conclusione;
- d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;
- e) le soluzioni tecniche e organizzative atte a rafforzare l'interoperabilità tra le amministrazioni e la connessione tra i procedimenti.

Art. 28

(Uniformità delle procedure amministrative)

1. La Regione e gli enti locali assicurano lo svolgimento uniforme delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e risolvere problemi derivanti dall'applicazione delle norme.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, adotta atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale.

Art. 29

(Misurazione degli oneri amministrativi)

1. La Regione adotta, anche in raccordo con l'amministrazione statale e con gli enti locali, tecniche di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) ai fini della semplificazione amministrativa in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea.

Art. 30

(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati)

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che a ogni nuovo onere introdotto da atti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

CAPO V**Norme in materia di ambiente e territorio****Art. 31**

(Modifiche della l.r. 6/2004)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il rapporto ambientale contenuto nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativo agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione

dello sviluppo sostenibile previsti nel Piano di Risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.

5. Nei casi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 12 a 17 del d.lgs. 152/2006 relativa agli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, tra i soggetti con competenze ambientali da consultare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono compresi le competenti strutture organizzative regionali e provinciali, l'ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 6/2004 è abrogato.

Art. 32

(Modifiche della l.r. 15/1994)

1. All'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 8, commi 2 e 3 e all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994 n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), la parola: “triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”.

2. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 15/1994 è sostituita dalla seguente: “Programma quinquennale per le aree protette”.

3. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 15/1994 la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

4. All'articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 15/1994 la parola: “triennio” è sostituita dalla seguente: “quinquennio” e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano;”.

5. All'articolo 7, comma 4, della l.r. 15/1994 le parole: “,su conforme parere della Commissione competente,” sono soppresse e la parola “PTRAP” è sostituita dalla seguente: “PQUAP”.

Art. 33

(Modifiche della l.r. 2/2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il

Catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province”.

2. AL comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2010 le parole: “A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall'emanazione dell'atto di cui all'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte” sono sostituite dalle seguenti: “Le proposte di percorsi per il catasto devono pervenire alla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla deliberazione dello schema di cui al comma 1”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.”.

Art. 34

(Modifiche della l.r. 34/1992)

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.”.

2. Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 34/1992 è inserito il seguente:

“Art. 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l'interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l'interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l'intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell'intervento, l'arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o l'insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'art. 14 ter della l. 241/90. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell'intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.

4. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.

5. Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.

6. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

7. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.

8. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

10. Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d'uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.”.

Art. 35

(Modifiche della l.r. 10/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) è aggiunto il seguente:

“1.bis. La Giunta regionale attua le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili.”.

CAPO VI**Norme settoriali di semplificazione****Art. 36**

(Promozione del servizio di trasporto pubblico a chiamata)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni singoli e associati, individua i tratti stradali, anche non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sui quali possono essere attivati dai Comuni i servizi di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus.

2. I Comuni che hanno già attivato il servizio di trasporto pubblico a chiamata mediante taxi o minibus, con contributi erogati dalla Regione, mettono a disposizione dei Comuni interessati i software informatici e le informazioni utili per le finalità di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale assicura il raccordo del servizio di trasporto pubblico a chiamata con i servizi di trasporto pubblico locale esistenti, al fine di migliorare la qualità dell'offerta complessiva di mobilità del servizio di trasporto pubblico su gomma.

Art. 37

(Semplificazione delle procedure di autocontrollo ai fini igienico sanitari)

1. La Regione promuove la semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico delle imprese e in particolare di quelle di minori dimensioni che gestiscono le attività di produzione, trasformazione, confezionamento

e vendita dei prodotti alimentari, al fine di evitare o contenere i possibili aggravii di costi connessi al rispetto delle norme igienico sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'ASUR rendono disponibili, nei propri siti internet, anche al fine di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, i manuali di corretta prassi igienica, conformi alla normativa comunitaria e utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3. Le competenti strutture organizzative della Giunta regionale e l'ASSAM forniscono il necessario ausilio tecnico e amministrativo ai fini della redazione dei piani di autocontrollo cui sono tenuti gli imprenditori del settore alimentare.

Art. 38

(Modifiche della l.r. 9/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), dopo le parole: "per le imprese alimentari" sono aggiunte le seguenti: "e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)".

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 9/2006 dopo le parole: "per le imprese alimentari" sono aggiunte le seguenti: "e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010".

Art. 39

(Modifica della l.r. 22/2010)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), è sostituita dalla seguente:

"a) il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del d.lgs. 150/2009;"

Art. 40

(Riduzione dei termini dei procedimenti)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 4, della l. 69/2009, nei procedimenti inerenti al SUAP contenenti sub-procedimenti che

riguardano materie rientranti nella competenza legislativa della Regione:

- a) i termini per il rilascio da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati che rivestono carattere endoprocedimentale, nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 5, comma 8, e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.p.r. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive), sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, tali pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati si intendono favorevoli. Resta ferma la possibilità dei soggetti titolari dei subprocedimenti di richiedere al SUAP la convocazione della conferenza di servizi entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza;
- b) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 che rivestano carattere endoprocedimentale, sono ridotti a ventotto giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono favorevoli;
- c) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 che rivestono carattere endoprocedimentale, nei casi contemplati dal comma 6 bis del citato articolo, sono ulteriormente ridotti a quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole;
- d) i termini per l'effettuazione da parte della Regione, degli enti locali o di altri soggetti delle verifiche relative a Denunce di inizio attività (DIA) che rivestono carattere endoprocedimentale, sono ridotti a quindici giorni dal ricevimento della denuncia, decorsi inutilmente i quali tali verifiche si intendono aver avuto esito favorevole.

Art. 41

(Modifiche della l.r. 32/1982)

1. La lettera l) del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), è sostituita dalla seguente:

“1) l’obbligo per il concessionario di inviare, almeno ogni cinque anni, una autocertificazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali sulle quali si basa il riconoscimento unitamente a un’analisi chimica e chimico-fisica e a un’analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10 del D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);”.

2. Al comma quinto dell’articolo 15 della l.r. n. 32/1982 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La proroga è accordata entro un mese dalla scadenza della concessione. Fino all’adozione dell’atto, il titolare della concessione continua l’attività sulla base della precedente concessione.”.

3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 le parole “sei mesi” sono sostituite dalla seguente: “anno”.

4. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 è abrogata.

5. All’articolo 20 della l.r. 32/1982 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“3 bis. Il fermo degli impianti di imbottigliamento per ragioni connesse al corretto utilizzo degli stessi quali manutenzione straordinaria o sanificazione dei serbatoi e delle tubazioni, non costituisce sospensione dell’attività di imbottigliamento.”.

6. Il secondo comma dell’articolo 46 della l.r. 32/1982 è sostituito dal seguente:

“2. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono in fine essere riportate le indicazioni contenute nel provvedimento statale di riconoscimento dell’acqua minerale naturale.”.

Art. 42

(Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria)

1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

- a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
- e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
- g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;
- h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- l) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;
- m) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
- n) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
- o) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- p) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
- q) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

CAPO VII **Norme finanziarie e finali**

Art. 43 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di € 40.000,00 di cui € 20.000,00 in attuazione dell'articolo 25 ed € 20.000,00 in attuazione dell'articolo 26.

2. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 25 della presente legge è dichiarata obbligatoria.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, derivante dall'articolo 25, si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell'UPB 20803 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" del bilancio di previsione per l'anno 2012.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'arti-

colo 25 sono iscritte nell' UPB 10301 dello stato di previsione della spesa a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

5. Per effetto del comma 2, il capitolo istituito ai sensi del comma 4 è inserito nell'elenco 1 – Spese obbligatorie della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l'anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014).

6. La copertura della spesa autorizzata dal comma 1 in attuazione dell'articolo 26 è garantita dalle disponibilità derivanti dall'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo iscritte nello stato di previsione dell'entrata a carico dell'UPB 30103 – Proventi per servizi.

7. Le somme introitate ai sensi del comma 6 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata nella nuova UPB 30103– Proventi per servizi a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

8. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'articolo 26 sono iscritte nell' UPB 10301 dello stato di previsione della spesa a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).

9. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, adotta uno o più regolamenti per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale adottano gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'archivio di cui all'articolo 16, comma 4, è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.